Prot. 4498

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
A. ZARDO e C. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 ROMA
tel. 06.3729108 - fax 06.3729...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

ORIGINALE

SEZIONE X CIVILE

in persona del g.o.t., **dr. Gianluca Falso**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA *EX* ART. 281 *SEXIES* C.P.C.

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 19944 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014

TRA

C[redacted] S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Via Carlo Mirabello 17, presso lo studio degli Avv.ti Fulvio Zardo e Roberta Neri, rappresentanti e difensori in forza di procura alle liti a margine dell'atto di citazione, ATTORE

E

V[redacted] S.N.C. DI G[redacted] CR[redacted] M[redacted] & C., in persona del legale rappresentante *p.t.*, E **G[redacted] CR[redacted] M[redacted], A[redacted] S[redacted] E M[redacted] S[redacted],** CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DANNI.

CONCLUSIONI: Come in atti.

FATTO E DIRITTO

La C[redacted] s.r.l. conveniva in giudizio la Vi[redacted] s.n.c. ed i suoi soci chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il loro inadempimento

Firmato Da: FALSO GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 821cc

contrattuale e, per l'effetto, previo accertamento della risoluzione ex art. 1456 c.c., ovvero ex art. 1453 c.c. del contratto di sconto anticipato, condannarli solidalmente al pagamento della somma di euro 19.497,80, oltre interessi moratori *ex* d.lgs. 231/2002 dalla domanda; condannarli, altresì, al pagamento delle fatture impagate, per l'importo di euro 558,18, oltre interessi moratori; vinte le spese di lite.

A sostegno della domanda deduceva che la convenuta stipulava un contratto di compravendita di caffè con comodato di attrezzature ed a fronte dell'utilizzo dei beni in esso indicati, forniti dall'attrice alla società convenuta, la conventa si impegnava ad acquistare dalla società istante un quantitativo di caffè pari a 2400 Kg., con acquisti mensili non inferiori a Kg. 40, per la durata di 60 mesi;

la convenuta si rendeva inadempiente perché acquistava solo 16 Kg. di caffè, residuando quindi un quantitativo di Kg. 2366; inoltre, la convenuta stipulava un contratto di sconto commerciale con versamento anticipato, in forza del quale riceveva dall'attrice la somma di euro 2.500,00, a titolo di sconto anticipato sull'acquisto futuro di caffè; lasciava, poi, insolute fatture per complessivi euro 558,18.

I convenuti, sebbene regolarmente citati, rimanevano contumaci.

All'udienza odierna la causa veniva assunta in decisione *ex* art. 281 *sexies* c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Firmato Da: FALSO GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 92a

La domanda è fondata secondo quanto di seguito indicato.

Il rapporto contrattuale è documentato, così come devono ritenersi provate le altre circostanze dedotte alla luce della documentazione allegata.

Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.

Nel caso di specie i convenuti sono rimasti contumaci.

Per quanto concerne le penali contrattuali previste in caso di inadempimento, le stesse devono essere equamente ridotte, perché eccessive alla luce della natura del contratto e del valore delle prestazioni previste nel contratto stesso; si deve considerare, infatti, che il caffè non è stato consegnato e che le attrezzature sono state riconsegnate; per cui, devono ritenersi eccessive rispetto al danno ipotizzabile per il mancato acquisto del quantitativo di caffè convenuto e per il danno che deriverebbe dal mancato utilizzo delle attrezzature fornite. Per tali ragioni la penale relativa alle attrezzature viene equitativamente fissata in euro 1.500,00, mentre quella concernente il mancato acquisto del caffè in euro 2.500,00. Legittime sono, invece le richieste di restituzione dello sconto anticipato di euro 2.462,60 per la parte non fruita e l'importo di euro 588,18 per il mancato pagamento delle fatture .

PER QUESTI MOTIVI

Firmato Da: FALSO GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 821cc

definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, disattesa:

a) accertata l'avvenuta risoluzione del contratto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme: euro 2.462,00 a titolo di sconto anticipato, euro 1.500,00 a titolo di penale per le attrezzature ed euro 2.500,00 a titolo di penale per il mancato a acquisto del caffè, oltre euro 588,18 per il mancato pagamento delle fatture e così complessivamente al pagamento della somma di euro 7.050,18, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;

b) compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2016

Il G.O.T.
Gianluca Falso